



## **PROVINCIA DI SONDRIO**

Settore Risorse Naturali e Pianificazione Territoriale  
Servizio Cave

### REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA PROVINCIALE PER LE ATTIVITA' ESTRATTIVE DI CAVA

L.R. 8 agosto 1998 n. 14

## **Art.1 Finalità**

Il presente regolamento disciplina il funzionamento della consulta provinciale per le attività estrattive della Provincia di Sondrio (in seguito indicata "Consulta"), ai sensi dell'art. 33 della legge regionale 8 agosto 1998 n. 14.

## **Art.2 Compiti**

E' compito della Consulta esprimere parere sull'approvazione dei piani provinciali delle cave e loro modifiche.

La Consulta può, in ogni caso, essere attivata su richiesta della Provincia su problemi di rilievo che interessino l'ambito delle attività estrattive.

## **Art.3 Nomina e composizione**

1. La Consulta è composta da:
  - a. il Presidente della Provincia o un suo delegato;
  - b. tre esperti designati dalle organizzazioni sindacali di categoria;
  - c. due esperti designati dalle associazioni degli imprenditori del settore estrattivo;
  - d. due esperti designati dalle associazioni degli imprenditori edili;
  - e. tre esperti da scegliersi tra quelli designati dalle associazioni delle categorie degli operatori agricoli;
  - f. quattro tecnici qualificati nelle materie: mineraria, economico-giuridica, urbanistico-ambientale ed agronomica-forestale, di cui almeno uno designato dalle associazioni riconosciute dal Ministero dell'Ambiente;
  - g. il soprintendente ai beni archeologici della Lombardia o un suo delegato.
2. I membri della Consulta svolgono il loro incarico a titolo onorifico e gratuito.

## **Art.4 Presidente**

1. Le funzioni di presidente sono svolte dal Presidente della Provincia o un suo delegato.
2. Sono compiti del presidente della Consulta:
  - convocare la consulta;
  - dirigere e coordinare i lavori;
  - fare osservare il presente regolamento;
  - sottoscrivere assieme al segretario i verbali delle riunioni.

## **Art.5 Segretario**

1. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'ufficio Cave della Provincia.
2. Il segretario partecipa alle sedute della Consulta e, su invito del presidente, esegue appello nominale dei componenti; dà lettura dei documenti e delle proposte da comunicare alla Consulta; a richiesta fornisce notizie ed indicazioni sugli argomenti in trattazione, annota i risultati delle votazioni.
3. Di ogni seduta il segretario provvede a compilare il verbale mediante resoconto sommario di quanto successo nel corso della riunione; verbale che deve contenere le eventuali dichiarazioni di voto e le decisioni della Consulta.
4. In caso di indisponibilità del segretario, il presidente lo sostituisce con un altro funzionario della Provincia.

## **Art.6 Durata in carica e surroga**

1. La Consulta viene rinnovata dal Presidente della Provincia ogni qualvolta si proceda al rinnovo del Consiglio provinciale.
2. I membri della consulta rimangono in carica fino alla nomina dei loro successori.
3. Il Presidente della Provincia provvede, in ogni momento, alla sostituzione di quei componenti che non possono più farne parte per sopravvenuto impedimento o per dimissioni.
4. Il Presidente della Provincia provvede, altresì, alla revoca ed alla sostituzione dei componenti che risultino assenti ingiustificati per tre sedute consecutive.

## **Art.7 Convocazioni**

1. La convocazione può essere richiesta, con istanza scritta, da almeno un terzo dei suoi componenti.
2. Le convocazioni avvengono, in via ordinaria, mediante avviso del presidente da recapitarsi a mezzo di posta elettronica appositamente indicata da ciascun componente, almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'adunanza.
3. La Consulta può essere convocata, con procedura d'urgenza, via posta elettronica da inviarsi a ciascun componente almeno 48 ore prima della seduta.
4. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo della seduta e riportare l'elenco degli argomenti da trattare.
5. Le pratiche relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositate presso la segreteria della Consulta, a disposizione dei componenti della stessa, almeno cinque giorni prima della seduta.
6. Le adunanze vengono di norma tenute presso la sede della Provincia ove sono ubicati gli uffici della struttura competente in materia e non sono pubbliche, salvo i casi eccezionali in cui il presidente o la maggioranza dei membri della Consulta lo ritengano opportuno.

**Art.8**  
**Iscrizione degli argomenti**

1. L'iscrizione degli argomenti all'ordine del giorno compete al presidente.
2. Con richiesta scritta diretta al presidente, ciascun componente della Consulta può chiedere l'iscrizione di argomenti all'ordine del giorno per la seduta successiva.

**Art.9**  
**Istruzione delle pratiche**

La Consulta si avvale degli uffici provinciali per l'istruttoria delle pratiche.

**Art.10**  
**Validità delle sedute**

1. Le riunioni della Consulta sono valide, in prima convocazione, se vi è la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
2. Qualora non si raggiunga questo numero minimo, trascorsi trenta minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione, la Consulta si intende riunita, seduta stante, in seconda convocazione e la riunione è valida se è presente almeno un terzo dei suoi componenti.
3. Accertata la presenza del numero legale per validamente deliberare, il presidente dichiara aperta la seduta.
4. Qualora non risulti il numero legale anche dopo il secondo appello (1/3 dei componenti), il presidente dichiara deserta la seduta e farà risultare la circostanza nel processo verbale; procederà poi ad una nuova convocazione della Consulta entro 15 giorni.

**Art.11**  
**Trattazione degli argomenti**

1. Nessun argomento può essere trattato nelle sedute di Consulta se non preventivamente iscritto all'ordine del giorno secondo le modalità previste dal presente regolamento, salvo che la Consulta decida diversamente, presenti tutti i suoi membri, a maggioranza e a voto palese.
2. Sono, viceversa, ammesse comunicazioni del presidente, ancorché non iscritte all'ordine del giorno della seduta; esse vengono effettuate una volta esaurita la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

**Art.12**  
**Irregolarità, pregiudiziali**

1. Eventuali irregolarità relative alla convocazione delle adunanze o alla formazione dell'ordine del giorno si intendono sanate se non fatte rilevare da qualche componente presente, prima che il presidente dichiari aperta la seduta.
2. Sulle motivate richieste, formulate in base alle rilevate irregolarità, decide il presidente, dopo gli accertamenti del caso.
3. Prima che inizi la discussione in merito ad un argomento iscritto all'ordine del giorno, il presidente o altro componente può porre la questione pregiudiziale, chiedendo che l'argomento stesso sia rinviato ad altra seduta, oppure che su di esso sia sospesa o rinviata l'adozione di una decisione.
4. Sull'accoglimento della pregiudiziale, che il proponente potrà succintamente motivare, decide la Consulta che, senza discussione, voterà per alzata di mano.

**Art.13**  
**Validità dei pareri**

1. Il parere si intende validamente espresso se su di esso concordano la metà più uno dei presenti.
2. Le votazioni avvengono per alzata di mano o, nei casi previsti dalla legge, a scrutinio segreto.

**Art.14**  
**Partecipazione di esterni alla seduta**

1. Le sedute della Consulta, di norma, non sono pubbliche.
2. La Consulta, qualora vi sia una determinazione al riguardo da parte del presidente o della maggioranza dei suoi componenti, potrà sentire amministratori, funzionari, responsabili di associazioni o organizzazioni, e quant'altri ritenga opportuno.
3. La Consulta nello svolgimento delle proprie attività può avere degli incontri con associazioni ed Enti interessati ai problemi delle attività estrattive.

**Art.15**  
**Casi non contemplati**

1. Per tutti i casi non previsti e disciplinati dal presente regolamento, che si dovessero presentare nel corso dei lavori della Consulta, provvederà il presidente.